
CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA DI:**

**INDAGINE AMBIENTALE TRAMITE
ESECUZIONE DI SONDAGGI**

Servizio di campionamento ed analisi chimiche sui terreni nell’ambito dell’indagine ambientale a Trento Nord nelle particelle di proprietà comunale pp.ff. 290/6 e 290/7 C.C. Trento, nei pressi della Roggia Primaria di Campotrentino nel tratto di alveo a cielo aperto

CIG: indicato a sistema

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore Economico.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante.....	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	8
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	8
Art. 9 – Direttore dell'Esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo.....	9
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto.....	9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico.....	11
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	12
Art. 17 – Subappalto.....	12
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	12
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	13
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	13
Art. 22 – Sicurezza.....	13
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore Economico.....	13
Art. 24 – Proprietà dei prodotti.....	13
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	14
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	14
Art. 27 – Obblighi assicurativi.....	14
Art. 28 – Penali.....	14
Art. 28 bis – Clausola di forza maggiore.....	15
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	16
Art. 30 – Recesso.....	16
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	17
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	18
Art. 34 – Spese contrattuali.....	18
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	19
Art. 36 – Norma di chiusura.....	19

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di campionamento ed analisi chimiche dei campioni prelevati dai sondaggi effettuati nei terreni di proprietà comunale, a Trento Nord individuati dalle pp.ff. 290/6 e 290/7 C.C. Trento, nei pressi della Roggia Primaria di Campotrentino nel tratto di alveo a cielo aperto. Si evidenzia come la p.f. 290/6 C.C. Trento rientra nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Trento Nord individuato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 426/1998 e perimetrato con D.M. del 8 luglio 2002 (G.U. n. 232 del 3 ottobre 2002).
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come un appalto di servizio.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le aree demaniali di proprietà del Comune di Trento situate a Trento Nord, precisamente a nord della Fossa Primaria di Campotrentino ed identificate dalle particelle: pp.ff. 290/6 e 290/7 C.C. Trento. Tali aree sono attualmente parzialmente adibite ad area di cantiere dal Servizio Opere Ambientali della Provincia Autonoma di Trento per la bonifica delle rogge demaniali.
2. Nell'ambito delle indagini dei suoli programmate per l'area limitrofa alla rotatoria "Caduti di Nassiria", individuata dalle pp.ff. 290/6 e 290/7 in C.C. Trento, è previsto il Servizio d'indagine ambientale che comprende la realizzazione di otto carotaggi ambientali a secco con conservazione di nucleo i cui campioni di terreno indisturbati saranno sottoposti ad analisi chimica per la verifica dello stato di contaminazione dei terreni superficiali e profondi.
3. L'incarico dell'Operatore Economico comprende le seguenti attività:
 - il campionamento sul posto dei terreni estratti dalle carote degli otto carotaggi a conservazione di nucleo, realizzati a secco, della profondità di -15 m da p.c. già individuati all'interno dell'area di interesse, di cui uno solo è previsto della profondità di -20 m da p.c.. Il campionamento è finalizzato all'esecuzione di analisi chimico fisiche, secondo il protocollo analitico stabilito, seguendo le indicazioni della Direzione Lavori. Inoltre, il campionamento dei terreni avverrà contestualmente all'esecuzione delle indagini ambientali;
 - l'analisi chimica dei campioni indisturbati di terreno estratti; per ogni campione è richiesta la determinazione del pH e della frazione di Carbonio Organico (foc). Inoltre, per un campione di terreno superficiale e per un campione di terreno profondo è prevista la determinazione del peso specifico e della tessitura dello stesso; per il parametro idrocarburi, nell'eventualità si riscontri il superamento delle CSC relative alla destinazione d'uso del sito (colonna B di tabella 1 del D.Lgs. 152/2006), per il campione maggiormente contaminato, è prevista la loro speciazione secondo la metodica MADEP, individuando tutte le frazioni alifatiche e/o

aromatiche presenti;

- sono previste due caratterizzazioni dei terreni come rifiuto, al fine di consentire il corretto smaltimento delle carote estratte;
- la consegna al R.U.P. ed al D.L. di una relazione finale che riepiloghi gli esiti delle analisi con risultati in formato .pdf (Rapporti di prova ufficiali), che riporti almeno le seguenti voci: dati identificativi, nr. Rapp. Prova, ID campione, intervallo di profondità, data di inizio e di fine analisi, u.m., valori di concentrazione dei parametri, limiti di legge di riferimento, metodiche analitiche per ciascun parametro, limite rilevabilità, osservazioni relative ai valori di riferimento ed ai risultati ottenuti;
- la fornitura di idonei contenitori (vasi - barattoli - bottiglie - fiale vials), di tipologia, materiale e numero adeguato, sufficienti anche per la formazione di eventuali contro-campioni (II e /o III aliquota) per il contraddittorio con gli Enti di controllo;
- la fornitura di idonei contenitori refrigerati (casse frigo) di dimensioni ed in numero idoneo per il mantenimento in condizioni corrette dei campioni prelevati, il ritiro ed il conferimento in laboratorio, entro le 24 ore dal prelievo;
- il ritiro ed il conferimento dei campioni al proprio laboratorio, anche per ridotte produzioni giornaliere di campioni, in funzione dell'andamento delle fasi esecutive d'indagine;
- le analisi chimiche di laboratorio, eseguite attenendosi ai protocolli operativi ed agli standard metodologici di riferimento;
- la conservazione dei campioni per almeno 90 giorni successivi al completamento delle analisi e, previa richiesta di nulla osta alla D.L., il successivo smaltimento secondo normativa.

4. È previsto che tutte le attività di indagine vengano svolte ai sensi del D.Lgs. N. 152/2006 e s. m., al fine di predisporre, in caso di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione CSC di riferimento per l'area, la necessaria documentazione per l'attivazione del procedimento di bonifica.

5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara).

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, delle prescrizioni ricevute dal Servizio ordinante, come indicati nell'art. 6 nonché delle altre norme legislative e regolamentari vigenti.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore Economico equivale a

dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura da parte dell'Operatore Economico equivale, a pena di esclusione, a dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti:

- a) assenza dei motivi di esclusione, così come previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
- b) iscrizione al Mercato Elettronico, piattaforma *Contracta*, della Provincia Autonoma di Trento;
- c) iscrizione al bando: "*Servizi di analisi*";
- d) sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;
- e) impegno, in caso di aggiudicazione, a osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento;

4. In particolare, l'Operatore Economico, durante l'esecuzione del contratto, assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Amministrazione, o a terzi per colpa sua, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. Dovrà pertanto adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo del controllo.

5. Sono a carico dell'Affidatario, e si intendono compresi nel prezzo pattuito, gli oneri e gli obblighi per la sicurezza, la prevenzione infortuni, nonché per l'osservanza di tutte le leggi, decreti e disposizioni riguardanti la prestazione richiesta attualmente in vigore o che potranno entrare in vigore durante il corso della prestazione.

6. L'Operatore Economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

7. L'Operatore Economico deve presentare la **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE** (utilizzando il file disponibile sulla piattaforma *Contracta* nella sezione "Atti"), resa dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. I requisiti di cui alla presente dichiarazione devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e caricata a sistema come documentazione amministrativa obbligatoria.

Si fa, inoltre, presente che l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, come previsto dalla legislazione vigente.

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante: *Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica* del Comune di Trento provvede a fornire tutte le indicazioni richieste nonché la messa a disposizione di documenti o dati necessari allo svolgimento dell'attività.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile;

i) la normativa tecnica di riferimento;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto ed il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali ed in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare le clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità ed ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato Speciale d'Appalto;

a.2) l'offerta economica dell'Operatore Economico, comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali (vedi modello All. B);

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Ad avvenuta stipula del contratto, i termini di esecuzione della prestazione decorrono dalla formale comunicazione di avvio da parte del Responsabile Unico di Progetto.

Il servizio termina con la consegna da parte dell'Operatore Economico della relazione finale che riepiloghi gli esiti delle analisi la quale dovrà essere inviata via pec al *Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica*, oltre che al D.L., entro venti giorni dalla conclusione dell'ultimo campionamento. Tutto il materiale prodotto deve essere fornito alla Stazione Appaltante in forma cartacea, in duplice copia, oltre che su supporto digitale secondo le indicazioni fornite dal R.U.P.;

2. Per validi e giustificati motivi, il Comune, con nota del Dirigente del Servizio di merito, ovvero con determinazione nei casi di particolare rilevanza, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Operatore Economico allo stesso Servizio, prima della scadenza del termine fissato.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato e dei suoi allegati s'intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza.

2. Il valore dell'appalto, calcolato al netto dell'IVA è quantificato come segue:

I. Analisi chimiche sui campioni di terreno, comprese tutte le attività necessarie al prelievo ed alla formazione dei campioni provenienti dai sondaggi, al loro trasporto, alla loro conservazione in appositi contenitori a tenuta, da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio secondo il protocollo analitico sui terreni fornito in allegato. Nel prezzo è da intendersi compresa la determinazione del pH e della frazione di carbonio organico (foc). È prevista la restituzione dei risultati anche su foglio numerico (tipo Excel).

Parametri: Metalli; Mercurio; Idrocarburi C>12; BTEX; IPA; IPA EPA; Fenoli; Piombo tetraetile. Campioni di suolo superficiale n. 8, campioni di suolo profondo n. 24, totale campioni n. 32;

II. Analisi chimica come rifiuto dei terreni maggiormente contaminati finalizzata all'individuazione del CER. La caratterizzazione è comprensiva di un test di cessione sia in riferimento allo smaltimento in discarica che come rifiuto recuperabile nel caso di rifiuto non pericoloso. Caratterizzazione come rifiuto dei materiali n. 2 campioni;

III. Analisi della tessitura dei terreni, finalizzata alla simulazione dell'ADR. L'analisi si intende comprensiva di campionamento, trasporto e conservazione del campione, analisi granulometrica e sedimentologica finalizzata alla determinazione della tessitura. L'analisi comprende la determinazione del peso specifico di n. 2 campioni.

Totale I+II+III: 20'500,00 euro.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'Operatore Economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore Economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Omissis.

Art. 9 – Direttore dell'Esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento (R.U.P.), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'Esecuzione, in intesa col R.U.P., se figura diversa, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore Economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore Economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore Economico non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore Economico.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Omissis.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'ammontare del compenso dovuto dal Comune di Trento all'Operatore Economico, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, è pari ad Euro 20'500,00 (IVA ed oneri esclusi), come da perizia di spesa nostro prot. 224120 di data 23 maggio 2024.

2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore Economico in due rate la prima, di importo pari al 20 % (venti per cento) dell'importo complessivo, al termine dei lavori di carotaggio ed il restante 80 % (ottanta per cento) dell'importo a saldo, una volta accertata la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero alla consegna finale al Comune, da parte dell'Operatore Economico, degli elaborati redatti secondo le richieste dello stesso Comune;

3. Il compenso è definito a corpo, fisso e non rideterminabile.

4. Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune all'Operatore Economico previa emissione di fattura da parte dello stesso.

5. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'accertamento da parte del Dirigente del Servizio di merito o suo delegato del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali ed avviene entro trenta giorni dall'accertamento stesso oppure entro trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio responsabile della gestione del presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

È fatto divieto all'Operatore Economico d'inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi da quello sopra indicato: l'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato per fatto imputabile all'Amministrazione, l'Operatore Economico ha diritto, dal giorno successivo alla scadenza, agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

6. Il pagamento può essere sospeso in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell'Operatore Economico o gravi deficienze negli elaborati presentati, comunicati al medesimo Operatore Economico mediante nota del Dirigente del Servizio di merito.

7. Per il pagamento il soggetto incaricato dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. **La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero e la data del presente contratto, il codice univoco ufficio (FMEB9R), nonché il CODICE CIG.** L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il numero del presente contratto sarà comunicato al soggetto incaricato da parte del Servizio di merito non appena provveduto alla registrazione contabile dello stesso.

8. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

9. La verifica di conformità avviene entro trenta giorni dal termine di esecuzione della prestazione. All'esito positivo della verifica di conformità, il R.U.P. rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il

certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore Economico.

10. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro trenta giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

11. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

12. La Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite dall'Operatore Economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal R.U.P., attestante la regolare esecuzione.

13. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore Economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione Appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore Economico è chiamato a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La Stazione Appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore Economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ed ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci ed opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore Economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non previsto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore Economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore Economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore Economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore Economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime

condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Omissis.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Considerato quanto previsto dall'art. 32 comma 3, della L.P. n. 2/2016, si ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impegno di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all' art. 4 della L. n. 381/1991, considerato che l'O.E. ha ditta individuale.

Art. 22 – Sicurezza

1. l'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore Economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate presso il domicilio digitale (PEC): servizio.sostenibilita@pec.comune.trento.it e presso la sede legale dell'Operatore Economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma cartacea in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sui risultati, relazioni, cartografie prodotte, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.

2. l'Operatore Economico deve comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del Trattamento è il Comune di Trento, i dati acquisiti dall'Operatore Economico, ai fini della presente procedura, saranno trattati secondo i principi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore Economico non è nominato Responsabile del Trattamento dei dati.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore Economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'Operatore Economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'Operatore Economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. In relazione a quanto sopra, l'Operatore Economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

4. La Stazione Appaltante è, inoltre, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Operatore Economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto, per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 1'000,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore Economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore Economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore Economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione

prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;

- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. l'Operatore Economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'Esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'Esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore Economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore Economico.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D. Lgs. n.

36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore Economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore Economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (...), identificato con il CIG n. (...) n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (...) ed al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (...).”.

3. L'Operatore Economico deve comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore Economico ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a

registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore Economico comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione Appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore Economico deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CIG.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore Economico si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta Provinciale n. 91 di data 02 febbraio 2024, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Operatore Economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore Economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore Economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 di data 27 dicembre 2022 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento stesso.

3. L'Operatore Economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore Economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Operatore Economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore Economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.